

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 11 DEL 27.05.2016

OGGETTO: Disciplina concernente l'utilizzo delle aree demaniali marittime dell'impianto portuale di Costa Morena Ovest per il parcheggio e la sosta dei camion, tir e trailers.-

Il sottoscritto C.V. (CP) Mario VALENTE, Commissario Straordinario dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5 in data 11 gennaio 2016,

PREMESSO CHE:

- i flussi di traffico costituiti da mezzi pesanti (Camion, Tir, Trailers), sia in arrivo che in partenza da/su motonavi traghetto e ro-ro che ormeggiano alle banchine di Costa Morena Ovest, nel corso dell'ultimo biennio, hanno conosciuto un sensibile incremento;
- detto incremento ha determinato un impiego delle aree demaniali marittime nell'ambito del citato impianto portuale che, molto spesso, anche a causa di soste di detti mezzi che si protraggono oltre la normale durata connessa alle operazioni da svolgere, giunge quasi a saturare la disponibilità di spazi operativi di sosta;
- la problematica in precedenza descritta riguarda anche l'area adibita a parcheggio dei trailers appositamente ricavata negli spazi retrostanti l'area extra-Schengen;

CONSIDERATO altresì che l'impiego della cd. area di parcheggio trailer in precedenza descritta avviene anche in orari in cui è presente, nella zona limitrofa al varco di accesso all'impianto dedicato alle navi extra Schengen, un rilevante numero di passeggeri, con potenziali rischi di interferenza tra il movimento dei trailers e la citata presenza di passeggeri;

RILEVATA conseguentemente la necessità di adottare un provvedimento che eviti quanto più possibile la potenziale interferenza sopra citata;

RITENUTO quindi opportuno, in considerazione degli usuali orari di arrivo delle navi in servizio di collegamento con l'Albania (19,30/20,00), interdire l'utilizzo, a partire dai citati orari, dell'area di parcheggio trailers, sia in entrata che in uscita, delimitandone l'accesso a mezzo di idonea chiusura;

RITENUTO necessario altresì limitare la sosta consentita dei mezzi pesanti e dei trailers ad un periodo non superiore alle 48 ore prima dell'imbarco o dopo lo sbarco, confermando altresì il divieto già in essere di lasciare in sosta mezzi con a bordo carichi classificati pericolosi senza autorizzazione da richiedersi a questa Autorità portuale;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i.

ORDINA



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 08,00 del giorno 1° giugno 2016 e sino a nuova disposizione, l'utilizzo da parte dei mezzi pesanti (Camion, Tir e trailers) delle aree d.m. nell'impianto portuale di Costa Morena Ovest, destinate a parcheggio, ad esclusione dell'area dedicata alla sosta dei trailers movimentati dalle imprese portuali, meglio evidenziate nell'allegata planimetria, è consentita per 48 ore decorrenti dall'arrivo in porto del mezzo, sia esso sbarcato o destinato ad imbarcare da/sulle navi traghetto e ro-ro.

Nel'area destinata alla sosta dei trailers movimentati dalle imprese portuali, la sosta è consentita limitatamente a 72 ore decorrenti dall'arrivo in porto del mezzo, sia esso sbarcato o destinato ad imbarcare da/sulle navi traghetto e ro-ro.

Nell'area di parcheggio trailers, ricavata in adiacenza alla zona extra Schengen, l'accesso ed il deflusso dei mezzi è consentito sino alle ore 20,00 di ogni giorno. Dopo tale orario e sino alle ore 06.00 del giorno successivo, l'area di sosta trailers sarà chiusa a mezzo idoneo apprestamento. In casi di eccezionale necessità e comunque in via sporadica, gli interessati potranno richiedere alla guardia giurata in servizio presso il varco dell'impianto extra-Schengen oppure alla ronda portuale, l'apertura dell'apprestamento di chiusura al fine di effettuare il transito. La guardia valuterà di volta in volta, in base alla rilevanza della presenza di passeggeri in fase di ingresso o uscita dall'area extra-Schengen, l'opportunità di poter assentire la richiesta, non consentendola qualora non siano reputate sussistere le necessarie condizioni di sicurezza.

In tutte le aree di sosta dell'impianto portuale in argomento è fatto divieto di parcheggiare mezzi pesanti in genere con carico a bordo costituito da merce classificata pericolosa.

Art. 2

La violazione delle limitazioni sancite al precedente articolo 1, che potranno essere rilevate con ogni legittimo mezzo ritenuto idoneo ad accertare la stessa, comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1174 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

B2, 27.05.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.V. (CP) Mario VALENTE



